



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

"REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
E NON SU STRADA"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 6 del 09/04/2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Individuazione dei parcheggi non custoditi a pagamento

TITOLO II – SOSTA LIBERA E A TEMPO

- Art. 4 – Regolamentazione della sosta libera e a tempo

TITOLO III – SOSTA A PAGAMENTO

- Art. 5 – Regolamentazione della sosta a pagamento

TITOLO IV – SOSTA RISERVATA

- Art. 6 – Regolamentazione della sosta negli spazi riservati
- Art. 7 – Parcheggio con pass “R” residenti
- Art. 8 – Parcheggi riservati a concessioni annuali ad uso commerciale
- Art. 9 – Parcheggi riservati a dipendenti/lavoratori
- Art. 10 – Stalli riservati alle autovetture per la ricarica elettrica
- Art. 11 – Stalli rosa
- Art. 12 – permessi di sosta per medici di base, paramedici ed operatori socio sanitari, personale che svolge servizio di assistenza a persone anziane, allettati o con gravi difficoltà motorie

TITOLO V – MODALITA’

- Art. 13 – Utilizzo dei proventi
- Art. 14 – Richiesta di permessi/pass
- Art. 15 – Perdita efficacia dei permessi/pass
- Art. 16 – Deroghe alle soste

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 17 – Norme di comportamento
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Responsabilità
- Art. 20 – Accettazione

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 – Norme transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di sosta delle aree nei parcheggi pubblici non custoditi presenti sul territorio del Comune, gestiti dall'Amministrazione comunale, sia direttamente che mediante l'eventuale affidamento a terzi.
- 2) In particolare, il presente Regolamento definisce la regolamentazione delle aree di sosta, le modalità di pagamento, le categorie esentate dal pagamento, le attività vietate e il rinvio alla procedura sanzionatoria.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nel D. Lgs 285/92 - Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, e del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- 2) Si intende per:
 - a) circolazione: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 9, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada;
 - b) arresto: l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
 - c) fermata: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
 - d) sosta breve: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 - e) sosta prolungata: l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo sia inutilizzabile per avaria ovvero debba arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero;
 - f) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;

- g) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli – ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 38 del D. Lgs n. 285/92;
- h) parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, c. 1, n. 34, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada;
- i) dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali, non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione, anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3 – Individuazione e denominazione dei parcheggi non custoditi a pagamento

- 1) I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento sono tutte le aree presenti sul territorio comunale contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale:
 - Parcheggi liberi o a tempo delimitati da strisce bianche;
 - Parcheggi a pagamento delimitati da strisce azzurre;
 - Parcheggi riservati delimitati da strisce gialle.
- 2) Le aree di sosta, distinte nelle tipologie di cui al comma precedente, sono individuate con delibera della Giunta Comunale.
- 3) In ogni area destinata a parcheggio è facoltà dell'Amministrazione Comunale riservare temporaneamente, per eventi eccezionali, manifestazioni, ordine pubblico o altre ragioni di pubblico interesse, tutti o parte degli stalli presenti nel territorio comunale.

TITOLO II

SOSTA LIBERA E A TEMPO

Art. 4 - Regolamentazione della sosta libera e a tempo

- 1) Sugli spazi delimitati da strisce bianche possono parcheggiare gli autoveicoli liberamente purché in regola con i requisiti previsti dal Codice della Strada.
- 2) Sugli spazi delimitati da strisce bianche a tempo gli utenti dovranno indicare l'orario di arrivo. La sosta è consentita per il tempo indicato nella segnaletica verticale, dopodiché l'area di sosta dovrà essere lasciata libera. L'indicazione dell'orario di arrivo deve essere posizionata sul cruscotto anteriore in modo ben visibile.

TITOLO III

SOSTA A PAGAMENTO

Art. 5 - Regolamentazione della sosta a pagamento

- 1) Le aree di sosta a pagamento sono delimitate da strisce azzurre. Il pagamento può essere effettuato mediante strumenti digitali o a mezzo denaro contante secondo gli importi indicati dalla relativa segnaletica.
- 2) Le tariffe per la sosta a pagamento sono determinate con delibera di Giunta Comunale.
- 3) Sono esenti dal pagamento le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli di soccorso in servizio;
 - Veicoli di corpi di polizia e delle Forze dell'Ordine in servizio;
 - Veicoli delle Forze Armate;
 - Veicoli del Comune in servizio;
 - Veicoli dell'ATS e ASST in servizio;
 - Veicoli della Protezione Civile;
 - Veicoli al servizio di persone disabili quando espongono il relativo contrassegno in corso di validità di cui all'art. 381, commi 2 e 3, DPR 16.12.1992, n. 495 e art. 12, comma 3, DPR n. 503/96;
 - Veicoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale per specifiche esigenze operative e/o ragioni di pubblico interesse;

- Veicoli utilizzati da associazioni secondo le condizioni indicate nella specifica deliberazione comunale.
- Veicoli a cui il Comando di Polizia Locale, previa verifica del caso, concederà autorizzazioni provvisorie.

TITOLO IV

SOSTA RISERVATA

Art. 6 - Regolamentazione della sosta negli spazi riservati

- 1) Le aree di sosta riservate sono delimitate da strisce gialle. Esse sono riservate:
 - agli organi di Pronto Soccorso e Pronto Intervento;
 - agli autobus destinati sia al trasporto pubblico che per turismo;
 - ai taxi;
 per i quali non sussistono particolari condizioni autorizzative ed è sufficiente la livrea del mezzo.
 - per il carico e scarico dei mezzi adibiti al trasporto di merci, debitamente individuate da segnaletica orizzontale e verticale;
 - per la sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili, contrassegnate da segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Comando di Polizia Locale di Toscolano Maderno solo ed esclusivamente per le persone residenti in rispetto alle norme del Codice della Strada ed alle certificazioni sanitarie rilasciate dalle competenti Commissioni Mediche. L'esposizione del contrassegno, che deve avvenire sul cruscotto in modo ben visibile, consente la sosta libera negli spazi a pagamento e a tempo.

Art. 7 - Parcheggio con pass "R" residenti

- 1) Ulteriori zone di parcheggio, delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo, vengono riservate ai cittadini residenti nel Comune di Toscolano Maderno. I residenti dovranno chiedere al Comando di Polizia Locale il rilascio, in forma gratuita, dell'apposito pass "R".
- 2) Viene concesso un pass per ogni autovettura di proprietà o utilizzata, in disponibilità, in leasing a lungo termine o in comodato d'uso superiore ai 30 gg con conseguente annotazione sulla carta di circolazione.
- 3) Il pass viene emesso in forma cartacea recante l'indicazione del numero seriale e della targa del veicolo. La validità del pass vige fino alla alienazione/vendita del veicolo o all'emigrazione dell'intestatario verso altro Comune.
- 4) In caso di smarrimento potrà essere concesso un pass sostitutivo.

- 5) Non sono previste autorizzazioni per veicoli sostitutivi.
- 6) I pass, inoltre, saranno concessi solo ed esclusivamente se la carta di circolazione riporta la dicitura "AD USO PRIVATO"
- 7) Il pass residenti consente la sosta negli stalli a pagamento per le prime due ore in forma gratuita e mediante esposizione dell'orario di arrivo. Pass ed orario di arrivo dovranno essere esposti in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.
- 8) Decorso il termine delle due ore indicato al comma 7 del presente articolo i residenti potranno usufruire del parcheggio a pagamento secondo le tariffe indicate con provvedimento della Giunta Comunale, mantenendo esposto in forma ben visibile il pass di residente e lo scontrino cartaceo.

Art. 8 - Parcheggi riservati a concessioni annuali ad uso commerciale

- 1) I gestori di strutture ricettive, commerciali e artigianali possono richiedere l'assegnazione di stalli di sosta che devono essere evidenziati in colore giallo e mediante apposizione di idonea segnaletica a spese del richiedente. Ogni assegnazione ha validità di un anno decorrente dalla data del rilascio e può essere rilasciata sulle seguenti aree:
 - Lungolago Zanardelli;
 - Piazzale Marinai d'Italia;
 - Centri abitati di Maderno e di Toscolano;
 - Zone collinari.
- 2) Le assegnazioni saranno concesse previo accertamento tecnico da parte Comando di Polizia Locale e pagamento di un canone annuo che varia a seconda della zona di richiesta, in base alle tariffe indicate con provvedimento della Giunta Comunale.
- 3) La gestione del parcheggio riservato assegnato sarà esclusivamente a cura e spese del beneficiario, per il solo uso consentito. In nessun modo potrà essere richiesto l'intervento della Polizia Locale per rimuovere irregolarità o abusi.
- 4) Scaduta la concessione il gestore/beneficiario deve inoltrare istanza di rinnovo o, diversamente, procedere a proprie spese al ripristino della segnaletica originaria.

Art. 9 - Parcheggi riservati ai lavoratori nel territorio del comune

- 1) I lavoratori che prestano la loro opera in strutture commerciali/turistiche/artigianali/industriali del territorio comunale possono richiedere che venga loro rilasciato apposito pass per l'utilizzo degli stalli identificati dalle strisce azzurre secondo le tariffe indicate con provvedimento della Giunta Comunale.

- 2) I pass vengono rilasciati dal Comando di Polizia Locale in forma cartacea ed indicano un numero seriale, la targa del veicolo a cui fanno riferimento e la durata della concessione, pari ad un anno con decorrenza dalla data del rilascio.
- 3) Per il rilascio della concessione deve essere presentata documentazione comprovante l'attività di lavoro dipendente svolta nel territorio comunale.
- 4) In caso di smarrimento può essere concesso un pass sostitutivo.
- 5) Non sono previste autorizzazioni per veicoli sostitutivi.

Art. 10 – Stalli riservati alle autovetture per la ricarica elettrica

- 1) Nel territorio comunale sono individuate apposite aree di sosta per la ricarica delle autovetture elettriche. Sono delimitate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale e consentono la sosta gratuita solo ed esclusivamente ai veicoli di cui sopra per il tempo strettamente necessario alla ricarica. terminate le operazioni di ricarica i veicoli dovranno allontanarsi dalle predette aree.

Art. 11 – Stalli rosa

- 1) La Legge n. 156 del 09/11/2021, avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*, ha introdotto la riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle **donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni**, munite di contrassegno speciale, denominato «**permesso rosa**» .
- 2) Il presente articolo delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Toscolano Maderno, negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada.
- 3) Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definiscono:
 - **donne in stato di gravidanza:** le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l'epoca della **gravidanza** e la data presunta del parto.
 - **genitori con un bambino di età non superiore a due anni: il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità.**
- 4) Lo stallo di sosta cosiddetto rosa è identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale di

colore giallo e verticale ai sensi del vigente Codice della Strada.

- 5) Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente comma esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso ai sensi della normativa vigente.
- 6) Per il solo Comune di Toscolano Maderno possono chiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti oggettivi:
 - Essere donna residente nel Comune di Toscolano Maderno ed in fase di **gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;**
 - essere genitore residente nel Comune di Toscolano Maderno di un **bambino di età non superiore a due anni.**
- 7) I soggetti con i requisiti sopra indicati possono richiedere all'Ufficio della Polizia Locale il rilascio dell'autorizzazione in forma gratuita e con validità corrispondente a quella attestata sul certificato medico e/o al compimento del secondo anno del neonato.

Art. 12 – permessi di sosta per medici di base, paramedici ed operatori socio sanitari o personale che svolge servizio di assistenza a persone anziane o con gravi difficoltà motorie.

- 1) Al personale medico di base, paramedico e ad operatori socio sanitari o personale che svolge servizio di assistenza a persone anziane o con gravi difficoltà motorie, previa presentazione di apposita istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune: protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it. o al Comando di Polizia Locale, verrà rilasciato un pass, a titolo gratuito.
- 2) Tale pass consente la libera sosta negli stalli blu a pagamento, in quelli bianchi a tempo e in quelli gialli riservati ai residenti, in occasione di visita domiciliare ai pazienti, limitatamente al tempo strettamente necessario per la prestazione professionale.
- 3) I pass verranno rilasciati in forma cartacea e indicheranno un numero seriale, la targa del veicolo a cui fanno riferimento e la validità di concessione fino alla alienazione/vendita del veicolo o emigrazione verso altro comune dell'intestatario.
- 4) In caso di smarrimento potrà essere concesso un pass sostitutivo.

TITOLO V

MODALITA'

Art. 13 – Utilizzo dei proventi

- 1) Gli introiti derivanti dall'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei parcheggi a pagamento incassati nel corso dell'anno finanziario di competenza possono essere destinati alle finalità previste dalla normativa applicabile al caso di specie.

Art. 14 – Richiesta dei permessi – rinnovo pass

- 1) Le richieste dei permessi speciali di sosta individuati negli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento vanno depositate presso l'Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune: protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it o consegnate presso il Comando di Polizia Locale.
- 2) Il pagamento dei permessi speciali di sosta può essere effettuato secondo le modalità individuate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 15 – Perdita di efficacia dei permessi/pass

- 1) La validità dei permessi speciali di sosta di cui al presente Regolamento è legata al permanere per tutto il relativo periodo di durata delle condizioni di cui agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che ne hanno consentito i rilasci.
- 2) La perdita, da parte dei titolari, di uno o più requisiti prescritti dal presente regolamento comporta la contestuale decadenza del titolo autorizzativo rilasciato e obbliga il titolare alla immediata riconsegna del contrassegno.
- 3) L'utilizzo di permessi speciali di sosta privi di efficacia ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ferma l'applicabilità delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Derghe alle soste

- 1) Il Comando di Polizia Locale, su presentazione di istanza motivata, può concedere deroghe temporanee alla sosta.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 17 – Norme di comportamento

- 1) All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal Codice della Strada, dalla normativa applicabile in materia, nonché le indicazioni di cui alla segnaletica stradale appositamente installata.
- 2) È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il tagliando comprovante il pagamento del parcheggio, qualora sia avvenuto al parcometro, o il permesso speciale volto a segnalare l'autorizzazione alla sosta.
- 3) È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei a evitare incidenti e a impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.
- 4) È vietato stazionare con il motore acceso, effettuare travasi di carburante, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, effettuare o fare effettuare la pulizia del veicolo, scaricare a terra materiali e liquidi che possono insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.
- 5) È fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili - esplosive.

Art. 18 – Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente Regolamento, non riconducibili alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione commessa o della reiterazione della stessa).
- 2) La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata dei permessi speciali di sosta sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge e sono segnalate alla competente Autorità Giudiziaria.

- 3) L'espletamento dell'attività di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento spetta agli organi di polizia stradale come indicati dall'art. 12 del Codice della Strada, ovvero ad ausiliari del traffico, ai sensi dell'art. 17 L. n. 127/97, nominati con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 19 – Responsabilità

- 1) L'Amministrazione Comunale non ha alcuna responsabilità di custodia dei veicoli in sosta nei parcheggi non custoditi.
- 2) In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi non custoditi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.
- 3) L'Amministrazione comunale non è responsabile del furto dei veicoli in sosta nei parcheggi non custoditi, nonché dell'asportazione di oggetti o beni al loro interno.
- 4) Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il furto del veicolo o di sue singole parti di ricambio, la sottrazione di accessori comunque verificatesi all'interno delle aree di parcheggio dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione alla Polizia Locale e/o all'Autorità competente prima dello spostamento del veicolo in sosta.

Art. 20 – Accettazione

- 1) L'utilizzo del parcheggio non custodito comporta l'accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.
- 2) In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nei parcheggi non custoditi valgono tutte le norme e le condizioni in questa sede stabilite, senza eccezione alcuna, sia con riguardo ai relativi proprietari che ai conducenti e/o utilizzatori/trasgressori.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Norme transitorie e finali

- 1) I permessi speciali di sosta di cui alle categorie “residenti” rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento rimangono validi se non in contrasto con il presente Regolamento.
- 2) Spetta alla Giunta, al Sindaco e agli Uffici comunali, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari per l’individuazione delle modalità di gestione dei parcheggi pubblici non custoditi e per l’attuazione di quanto previsto nel presente Regolamento.
- 3) Fino all’adozione degli atti di cui al comma precedente, resta in vigore la previgente disciplina.
- 4) Adottati gli atti di cui al comma 3, il presente Regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile o identico, contenute in altri regolamenti e/o atti generali, annullando conseguentemente le disposizioni in contrasto con esso, fatte salve disposizioni di carattere generale.
- 5) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.
- 6) Il presente Regolamento entrerà in vigore come indicato all’art. 94 comma 3 dello Statuto comunale vigente.